



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

Mod. B
Atto che non
comporta
impegno di
spesa

Seduta del 13-10-2014

DELIBERAZIONE N. 513

OGGETTO: L.R. 21 NOVEMBRE 2005, N. 42, ARTT. 10, 11 E 27 – CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO -TERMOLI –APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO EI DELEGATI N. 08 DEL 13.12.2013 DI ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE – DECISIONI SUL RICORSO DEI SIGG,RI GIORGIO SCARLATO ED ALTRI.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno tredici del mese di Ottobre dell'anno duemilaquattordici nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

N	Conome e Nome	Carica	Presenza
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRAROIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Assente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
5	SCARABEO MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE, IRRIGAZIONE E BONIFICA INTEGRALE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) dei pareri del Direttore d'Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenuti;
2. di decidere in merito al ricorso, datato 27.01.2014, dei consorziati sig. Giorgio SCARLATO ed Altri, trasmesso alla Giunta regionale del Molise per quanto di competenza, avverso la deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica Trigno e Biferno di Termoli (CB) n. 08 del 13.12.2013 di adozione del "*Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili*", ritenendo esaustive le controdeduzioni dell'Ente consortile sulle censure mosse dai ricorrenti;
3. di approvare, pertanto, ai sensi degli artt. 11 e 27 della L.R. n. 42 del 21.11.2005, la deliberazione consortile n. 08 del 13.12.2013 di l'adozione del succitato *Piano di classifica*, allegati al presente provvedimento;
4. di ritenere di non potersi esprimere sul ricorso nella parte in cui viene impugnata la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 09 del 13.12.2013 relativa all' "*Aumento della contribuzione irrigua per l'anno 2014*", in quanto i ricorrenti non hanno impugnato, nei modi e termini previsti all'art. 28, comma 4, della L.R. n. 42/2005, la successiva deliberazione consortile n. 2 del 07.02.2014, con la quale è stato deciso il rigetto dell'opposizione al citato provvedimento; comunque, si prende atto che il contributo irriguo per tutti i terreni serviti e dominati dall'impianto irriguo consortile (compreso quelli insistenti nel macro bacino "Impianto del Biferno" nel cui 1° Lotto insistono i terreni di ricorrenti), compreso l'aumento, è stato fissato **a titolo provvisorio e salvo conguaglio**;
5. di prendere atto, in particolare, delle controdeduzioni di cui alla nota consortile in data 18.08.2014 prot. n. 845, con le quali si specifica che con il termine di "*temporaneità*", riferita all'applicazione della riduzione tramite l'indice di Efficienza del Servizio, si fa riferimento ad un **arco temporale indefinito** che dovrà comunque perdurare per tutta la durata in cui si verifica la causa che ha determinato l'adozione dell'indice stesso. Difatti, al 2° capoverso del paragrafo 7.2.4 del Piano di classifica è previsto che "*Tale **coefficiente riduttivo** va determinato caso per caso tramite specifica stima e va mantenuto per tutto il tempo in cui perdurano le cause della riduzione del beneficio*". Pertanto, su richiesta degli interessati, il Consorzio è tenuto ad esaminare le situazioni particolari di riduzione di beneficio (tra cui l'insufficienza di pressione agli idranti di consegna, come lamentato dai ricorrenti) e, se sussistenti, a provvedere all'applicazione di apposito coefficiente riduttivo ai fini del calcolo della quota contributiva spettante.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 21 novembre 2005, n. 42, artt. 10, 11 e 27 – Consorzio di bonifica Trigno e Biferno - TERMOLI –Approvazione della deliberazione del Consiglio e Delegati n. 08 del 13.12.2013 di adozione del *Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile* – Decisioni sul ricorso dei sigg,ri Giorgio Scarlato ed Altri.

PREMESSO CHE:

✓ la L.R. 21 novembre 2005, n. 42 “*Adeguamento e riordino del Consorzi di Bonifica*” detta disposizioni:

- per quanto attiene alla predisposizione, adozione ed approvazione dei *Piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile* da parte dei Consorzi di bonifica operanti nell’ambito regionale ed alla successiva approvazione con relative deliberazioni della Giunta regionale: agli artt. 10 (Contributi consortili), 11 (Piano di classifica), 27 (Controlli);
- per quanto attiene alla procedura inerente le *impugnazione degli atti consortili*, all’art. 28;

✓ la Giunta regionale, con deliberazioni:

- del 08.05.2012 n. 299, ha approvato le “*Linee guida per la redazione dei piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile*”, previo parere consultivo positivo espresso in data 13.04.2012 dalla Consulta Regionale per la Bonifica e l'Irrigazione;
- del 08.08.2012 n. 499 e del 25.05.2013 n. 238 ha concesso al Consorzio di bonifica Trigno e Biferno di Termoli (CB) due proroghe del termine per la predisposizione e adozione del *Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile*, secondo la procedura di cui all’art. 11 della L.R. n. 42/2005 ed ha fissato la scadenza ultima al 15.12.2013;

✓ in data 19.12.2013 il Consorzio di bonifica Trigno e Biferno di Termoli, dopo aver anticipato la nota del 16.12.2013 prot. n. 1399 III/5A, ha inviato a mezzo *pec* i seguenti atti alla competente struttura dell’Assessorato alle Politiche Agricole e Forestali:

- il *Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile*, interessante i terreni del comprensorio di bonifica dello stesso Ente consortile;
- la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 del 13.12.2013 di adozione e approvazione del citato Piano;

✓ in data 31.12.2013 sul B.U.R.M. n. 35, è stato pubblicato “*L’avviso di deposito*”, presso la competente struttura dell’Assessorato all’Agricoltura, della citata deliberazione consortile n. 8/2013, unitamente al *Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile*, per consentire agli interessati di prenderne visione ed eventualmente fare ricorso entro il termine perentorio di 30 giorni (30.01.2014), ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. n. 42/2005;

✓ in data 27.01.2014 ii Sigg. Giorgio SCARLATO ed Altri, coltivatori diretti proprietari di aziende agricole ubicate in agro di Palata (CB) e rientranti nel comprensorio di bonifica al 1° Lotto-Biferno del citato Consorzio hanno proposto alla Giunta regionale ricorso avverso le **delibere del Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica Trigno e Biferno di Termoli** (in seguito denominato **Ente consortile**) **n. 08** (ai sensi dell’art. 11, comma 2, L.R. citata) e **n. 09 del 13.12.2013**;

RILEVATO, dal citato ricorso, quanto segue.

✓ L’opposizione alla citata delibera consortile n. 08 del 13.12.2013 è fondata sulle censure di seguito riportate, in sintesi.

Asserita presenza nel citato Piano di Classifica di “Gravi incongruenze nelle ripartizioni delle spese e nella quantificazione dei benefici tra i consorziati appartenenti ai diversi lotti, sia per il tributo 750 che per il 630” riguardo la mancata previsione nello stesso Piano di effettiva differenziazione (e, segnatamente, per il Macro Bacino del Biferno in cui sono ubicati i terreni dei ricorrenti) tra i lotti irrigui serviti a caduta naturale di estensione di ha 4.700 (in cui rientrano i terreni dei ricorrenti) e

quelli alimentati con l'ausilio del sollevamento di ha 7.800, con conseguente mancata diversa ripartizione degli oneri, in considerazione dell'incidenza delle spese elettriche sul servizio idrico erogato; ciò per quanto attiene al Tributo cod. 750, relativo al servizio fornito dagli impianti pubblici di irrigazione.

Ripartizione della contribuzione consortile non idonea, in quanto non sono stati correttamente previsti criteri ritenuti equi dai ricorrenti, in quanto, secondo i ricorrenti:

- "Devono essere spalmati per tutti i lotti, sia riferiti al 630 (ruolo ordinario a carico della proprietà agricola) che al 750 (ruoli contribuzione e manutenzione per l'esercizio dell'impianto irriguo), le spese funzionali dell'ente quali costi di uffici, di personale, ecc.";
- "Per gli impianti irrigui a **caduta naturale** le spese devono riguardare solo quelle relative alla manutenzione delle opere;
- per gli impianti, ausiliati dal sollevamento, ove si hanno costi di energia elettrica, la ripartizione deve avvenire mediante:
 - 1) spese manutentive per la rete irrigua come per quella a caduta naturale;
 - 2) Costi legati all'esistenza e al mantenimento dell'efficienza degli impianti (pompe, etc.);
 - 3) Costi variabili legati al funzionamento degli impianti come l'energia elettrica, costi di vigilanza delle vasche o quant'altro.";
- non possono essere "spalmate" le spese su lotti, come quello dei ricorrenti, che non hanno impianti di idrovore o di sollevamento e quindi le spese di energia elettrica".

A tale riguardo, i ricorrenti fanno presente di avere:

- "Un impianto irriguo a caduta naturale;
- una pressione agli idranti molto bassa (max 1,6 atm)" e, pertanto, per poter coltivare superfici di terreno superiori al mezzo ettaro e diverse colture erbacee (elencate) "Occorre usare irrigazioni semoventi che abbisognano di atmosfere di gran lunga superiori e quindi bisognerebbe ripompare l'acqua consortile con un notevole dispendio di danaro per il costo delle attrezzature quali motopompe o trattrici carrellatee spese vive quali gasolio e lubrificanti".

✓ L'opposizione alla citata delibera consortile n. 09 del 13.12.2013 è fondata sulla contestazione della decisione di "Aumento contributivo uguale per tutti", non tenendo conto delle evidenti differenziazioni che dovevano essere previste nel piano di riparto;

ATTESO CHE:

- il competente Servizio *Fitosanitario regionale, Irrigazione e Bonifica integrale* con nota dell'11.02.2014 prot. 3600/14, oltre ad inviare copia del citato ricorso presentato nei termini previsti (ai sensi dell'art. 11, comma 4, L.R. n. 42/2005), ha richiesto al Consorzio di bonifica Trigno e Biferno di Termoli le controdeduzioni sulle succitate censure mosse dai ricorrenti; inoltre, le controdeduzioni integrative sono state più volte richieste con note dirigenziali del 24.04.2014 prot. n. 29640/14, del 10.06.2014 prot. 54226;

- l'Ente consortile:

a) con nota del 24.02.2014 prot. n. 300 III/5A, acquisita al protocollo regionale in data 19.03.2014 al n. 14583, ha inviato la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 07.02.2014, con la quale, in sintesi.

1. Viene respinta l'opposizione presentata alla delibera consiliare n. 8 dal consorziato Giorgio Scarlato ed Altri con nota del 9.2.2014 prot. 34 con la seguente motivazione: "**L'affermazione circa la previsione stesso come si può facilmente desumere da una attenta lettura dei commi 7.2.2. e 7.2.3., laddove viene precisato che in ogni macro bacino il contributo unitario discende dal rapporto tra le spese di manutenzione e/o esercizio sostenute nel macro bacino e la superficie servita nel macro bacino stesso**".

2. Viene respinta l'opposizione presentata alla delibera consiliare n. 9 del consorziato Giorgio Scarlato con nota del 9.2.2014 prot. 34 con le motivazioni che "**La misura dei contributi è stata deliberata a titolo provvisorio e salvo conguaglio sulla base dei costi effettivamente sostenuti ed al netto dei contributi regionali ...**".

3. Viene modificato l'art. 2 della citata deliberazione consiliare n. 9/2013 come segue "... Per l'anno 2014 il contributo irriguo relativamente al sistema Biferno è fissato in € 115,00 per ettaro per tutti i terreni serviti e dominati dall'impianto irriguo a titolo di acconto e salvo conguaglio";

b) con successive note, su richiesta della competente struttura regionale, del 04.06.2014 prot. n. 743 III/5° e del 18.08.2014 prot. n. 845 ha fornito le seguenti controdeduzioni, che vengono

sintetizzate come segue.

Per quanto attiene al tributo 750 ed alle spese elettriche dei n. 4 impianti idrovori, il Consorzio contesta quanto affermato dai ricorrenti e chiarisce quanto segue:

Per quanto riguarda il tributo 750 (Contributo irriguo), l'Ente consortile:

- richiama quanto riportato nel Piano di classifica di che trattasi, che a pag. 86 (punto 7. IL BENEFICO DERIVANTE DA OPERE DI IRRIGAZIONE) e seguenti, oltre ad indicare che gli impianti presentano caratteristiche generalmente omogenee riguardo le modalità di distribuzione, distingue tre macro bacini (tra cui quello denominato "**Impianto del Biferno**", in cui: in parte rientra il 1° Lotto, di ha 4.700 alimentato a caduta e che interessa i ricorrenti, e la parte restante di ha 7.800 alimentato con sollevamento);
- specifica, inoltre, che il Piano di classifica prevede che:
 - "Ciascun Macro bacino costituisce un "centro di costo" al quale sono imputate le spese relative al servizio irriguo e la quota parte delle spese generali attribuite in proporzione;
 - le spese che il Consorzio sostiene annualmente per mantenere efficiente l'impianto (manutenzione) sono a carico dei proprietari dei terreni serviti";

Per quanto attiene al tributo 630 (Contributo di bonifica), l'Ente consortile:

- asserisce che "in maniera perfettamente analoga (a quella relativa agli impianti irrigui) vengono ripartiti i costi della bonifica", in considerazione che ogni macro bacino costituisce un "centro di costo";
- richiama quanto riportato nel Piano di classifica di che trattasi a pag. 54, per quanto riguarda i criteri adottati per le "Opere idrauliche" e a pag. 70 in cui vengono individuati, ai fini del riparto delle spese di bonifica, n. 2 macro bacini, corrispondenti, il primo ai territori della fascia costiera che scolano con l'ausilio degli impianti di sollevamento (n. 4 idrovore) ed il secondo, al restante comprensorio composto dai bacini idraulici interessati dalle opere idrauliche consortili a colo naturale (in cui rientrano anche i terreni dei ricorrenti);
- fa rilevare che la deliberazione n. 9 del 13.12.2013 ad oggetto CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2014, riguarda una "Materia non compresa tra quella soggette a controllo ai sensi dell'art. 27 della l.r. 42/2005";

Per quanto riguarda l'aspetto della differenza di pressione idrica alla consegna agli idranti consortili, nelle "controdeduzioni finali", redatte dal Dr. Leonardo Donnini –professionista che ha redatto il Piano di classifica di che trattasi- trasmesse con la nota consortile del 18.08.2014 prot. n. 845, si asserisce che:

- "Una volta verificato e accertato che esistono zone in cui la pressione di consegna risulta più bassa rispetto ad altre zone servite dallo stesso impianto, si deve osservare tale pressione – dichiarata pari o inferiore a 1,6 atm- non risulta idonea per determinate tecniche irrigue come ad esempio l'irrigazione a pioggia ...";
- sebbene in fase di progetto dell'impianto di irrigazione consortile si cerca di ottenere una pressione costante in tutti i rami delle condotte, "Molto spesso possono verificarsi zone limitate dove la pressione di consegna risulta ridotta rispetto alla generalità dell'impianto";
- poiché "Il piano di classifica non entra in merito a situazioni particolari o di estensione limitata nell'ambito del comprensorio", in presenza di tali situazioni, "Per rendere equo il riparto nel Piano è prevista la possibilità di esaminare tali situazioni particolari determinando riduzioni del caso attraverso l'indice di efficienza del servizio;
- circa i criteri per il riparto della spesa di esercizio degli impianti irrigui si fa riferimento alla quantità di acqua utilizzata ovvero ai consumi registrati con appositi contatori o stimati anche tramite ettaro-coltura (par. 7.2.3 beneficio effettivo) è inoltre prevista l'adozione di **indici riduttivi** (par. 7.2.4 Efficienza del Servizio) limitatamente al verificarsi di eventi che determinano la diminuzione del beneficio.";
- circa la "temporaneità" riferita all'applicazione della riduzione tramite l'indice di Efficienza del Servizio, si specifica che con tale termine si fa riferimento ad un **arco temporale indefinito** che dovrà comunque perdurare per tutta la durata in cui si verifica la causa che ha determinato l'adozione dell'indice stesso"; difatti, al 2° capoverso del paragrafo 7.2.4 (del Piano di classifica) è previsto che "tale **coefficiente riduttivo** va determinato caso per caso tramite specifica stima e va mantenuto per tutto il tempoin cui perdurano le cause della riduzione del beneficio.";
- per i suddetti motivi si ritiene che la proposta di Piano di classifica nella sua attuale stesura costituisca strumento idoneo a **soddisfare le esigenze reclamate dai ricorrenti** nonché altre che in futuro dovessero emergere.";

CONSIDERATO CHE il Piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile:

- costituisce un fondamentale documento che legittima il Consorzio di bonifica all'imposizione, nei confronti dei consorziati i cui terreni rientrano nel proprio comprensorio, di oneri consortili per interventi e gestione delle opere pubbliche di bonifica, per il funzionamento dell'Ente e per altre funzioni previste dalla L.R. n. 42/2005 e dalla normativa statale in materia;
- non entra in merito a situazioni particolari o di estensione limitata nell'ambito del comprensorio ed in presenza di tali situazioni, per rendere equo il riparto nel Piano di che trattasi è prevista la possibilità di esaminare tali situazioni particolari determinando apposite riduzioni attraverso l'indice di efficienza del servizio;

CONSIDERATO, altresì, **CHE** la Giunta regionale:

- nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica, funzione statale alla stessa trasferita, esercita anche il controllo sulle deliberazioni consortili concernenti, tra l'altro, "il piano di classifica per il riparto degli oneri consortili", in cui rientra il Piano di classifica oggetto di ricorso (art. 27, comma 1, lett. d);
- nel caso di ricorso avverso i citati provvedimenti consortili approvativi dei piani di che trattasi da parte dei soggetti interessati, previa acquisizione di controdeduzioni del Consorzio, "Assume le determinazioni definitive in ordine all'approvazione del piano";

ATTESO CHE la L.R. n. 42/2015, recante norme in materia di bonifica e sui Consorzi di bonifica:

a) per quanto attiene al ricorso avverso la deliberazione consortile n. 8 del 13.12.2013 (di adozione e approvazione del Piano di che trattasi), prevede all'art. 27:

- il controllo obbligatorio anche per la deliberazione consortile concernente l'adozione del Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili, con l'approvazione del provvedimento stesso da parte della Giunta regionale;
- di fare salvo quanto previsto anche dall'art. 11 in ordine al procedimento di adozione e approvazione del Piano di che trattasi;

b) per quanto attiene al ricorso avverso la deliberazione consortile n. 9 del 13.12.2013, con cui si dispone l'aumento della misura del contributo irriguo, in assenza dell'approvazione definitiva del Piano di che trattasi da parte della Giunta regionale, va applicato il disposto di cui all'art. 28 (*Impugnazione degli atti consortili*) che al comma 4 stabilisce che "Contro le deliberazioni (consortili) che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa all'interessato della decisione";

RILEVATO CHE i ricorrenti di che trattasi non hanno impugnato la su riportata delibera n. 2 del 07.02.2014, che ha deciso il rigetto dell'opposizione avverso anche la delibera consortile n. 9/2013, nei modi e nei termini previsti al comma 4 della L.R. n. 42/2005;

VISTO la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 08/2013 di adozione del Piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile, allegato al presente provvedimento;

RITENUTO:

- di assumere le determinazioni definitive in ordine all'approvazione del piano di classifica di che trattasi e al ricorso prodotto dai sigg. Giorgio SCARLATO ed Altri avverso le deliberazioni del Consiglio dei Delegati nn. 8 e 9 del 13.12.2013;
- di provvedere ad approvare, ai sensi degli artt. 11 e 27 della L.R. n. 42/2005, la deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica Trigno e Biferno di Termoli n. 08 del 13.12.2013 di l'adozione del Piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile;

VISTA la L.R. n. 42/2005 e, in particolare, gli artt. 11, 27 e 28,

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di decidere in merito al ricorso, datato 27.01.2014, dei consorziati sig. Giorgio SCARLATO ed Altri, trasmesso alla Giunta regionale del Molise per quanto di competenza, avverso la

deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica Trigno e Biferno di Termoli (CB) n. 08 del 13.12.2013 di adozione del "*Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili*", ritenendo esaustive le controdeduzioni dell'Ente consortile sulle censure mosse dai ricorrenti;

2. di approvare, pertanto, ai sensi degli artt. 11 e 27 della L.R. n. 42 del 21.11.2005, la deliberazione consortile n. 08 del 13.12.2013 di adozione del succitato *Piano di classifica*, allegati al presente provvedimento;

3. di ritenere di non potersi esprimere sul ricorso nella parte in cui viene impugnata la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 09 del 13.12.2013 relativa all' "*aumento della contribuenza irrigua per l'anno 2014*", in quanto i ricorrenti non hanno impugnato, nei modi e termini previsti all'art. 28, comma 4, della L.R. n. 42/2005, la successiva deliberazione consortile n. 02 del 07.02.2014, con la quale è stato deciso il rigetto dell'opposizione al citato provvedimento; comunque, si prende atto che il contributo irriguo per tutti i terreni serviti e dominati dall'impianto irriguo consortile (compreso quelli insistenti nel macro bacino "Impianto del Biferno" nel cui 1° Lotto insistono i terreni di ricorrenti), compreso l'aumento, è stato fissato **a titolo provvisorio e salvo conguaglio**;

4. di prendere atto, in particolare, delle controdeduzioni di cui alla nota consortile in data 18.08.2014 prot. n. 845, con le quali si specifica che con il termine di "*temporaneità*", riferita all'applicazione della riduzione tramite l'indice di Efficienza del Servizio, si fa riferimento ad un **arco temporale indefinito** che dovrà comunque perdurare per tutta la durata in cui si verifica la causa che ha determinato l'adozione dell'indice stesso. Difatti, al 2° capoverso del paragrafo 7.2.4 del Piano di classifica è previsto che "*Tale **coefficiente riduttivo** va determinato caso per caso tramite specifica stima e va mantenuto per tutto il tempo in cui perdurano le cause della riduzione del beneficio.*". Pertanto, su richiesta degli interessati, il Consorzio è tenuto ad esaminare le situazioni particolari di riduzione di beneficio (tra cui l'insufficienza di pressione agli idranti di consegna, come lamentato dai ricorrenti) e, se sussistenti, a provvedere all'applicazione di apposito coefficiente riduttivo ai fini del calcolo della quota contributiva spettante.

Dalla data di notifica del presente provvedimento decorre il termine di giorni 60 e 120 per proporre eventuali impugnative rispettivamente al T.A.R. del Molise, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
FRANCO RIGOLETTI

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE,
IRRIGAZIONE E BONIFICA INTEGRALE
Il Direttore
TITO REALE

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 24-09-2014

**SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE,
IRRIGAZIONE E BONIFICA INTEGRALE**

Il Direttore
TITO REALE

VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA SECONDA.

Campobasso, 29-09-2014

IL DIRETTORE DELL'AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

a **FACCIOLLA VITTORINO** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 29-09-2014

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82